

**MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO – ASSISTENZIALE “VALLE DI SUSÀ”**

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____ in Susa presso la Sede del Consorzio Intercomunale Socio – Assistenziale “VALLE DI SUSÀ” – Piazza San Francesco n. 4, 10059 SUSÀ - fra i Signori:

- | | |
|-------|------------------------------|
| _____ | COMUNE DI ALMESE |
| _____ | COMUNE DI AVIGLIANA |
| _____ | COMUNE DI BARDONECCHIA |
| _____ | COMUNE DI BORGONE SUSÀ |
| _____ | COMUNE DI BRUZOLO |
| _____ | COMUNE DI BUSSOLENO |
| _____ | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA |
| _____ | COMUNE DI CAPRIE |
| _____ | COMUNE DI CASELETTE |
| _____ | COMUNE DI CESANA TORINESE |
| _____ | COMUNE DI CHIANOCCO |
| _____ | COMUNE DI CHIOMONTE |
| _____ | COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE |
| _____ | COMUNE DI CLAVIERE |
| _____ | COMUNE DI CONDOVE |
| _____ | COMUNE DI EXILLES |
| _____ | COMUNE DI GIAGLIONE |
| _____ | COMUNE DI GRAVERE |
| _____ | COMUNE DI MATTIE |
| _____ | COMUNE DI MEANA DI SUSÀ |

_____	COMUNE DI MOMPANTERO
_____	COMUNE DI MONCENISIO
_____	COMUNE DI NOVALESA
_____	COMUNE DI OULX
_____	COMUNE DI RUBIANA
_____	COMUNE DI SALBERTRAND
_____	COMUNE DI SAN DIDERO
_____	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ
_____	COMUNE DI SANT'AMBROGIO
_____	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ
_____	COMUNE DI SAUZE DI CESANA
_____	COMUNE DI SAUZE D'OULX
_____	COMUNE DI SUSÀ
_____	COMUNE DI VAIE
_____	COMUNE DI VENAUS
_____	COMUNE DI VILLAR DORA
_____	COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

rispettivamente Sindaci pro tempore (o Assessori / Consiglieri / Funzionari delegati) dei seguenti Comuni:

Almese (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
 Avigliana (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
 Bardonecchia (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Borgone Susa (deliberazione C.C. n. __ del _____)
 Bruzolo (deliberazione C.C. n. __ del _____)
 Bussoleno (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Buttigliera Alta (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Caprie (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Caselette (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Cesana Torinese (deliberazione C.C. n. __ del _____)
 Chianocco (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Chiomonte (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Chiusa San Michele (deliberazione C.C. n. __ del _____)
 Claviere (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Condove (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Exilles (deliberazione C.C. n. ____ del _____)
 Giaglione (deliberazione C.C. n. _____ del _____)

Gravere (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Mattie (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Meana di Susa (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Mompantero (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Moncenisio (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Novalesa (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Oulx (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Rubiana (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Salbertrand (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
San Didero (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
San Giorio di Susa (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Sant'Ambrogio di Torino (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Sant'Antonino di Susa (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Sauze di Cesana (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Sauze d'Oulx (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Susa (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Vaie (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Venaus (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Villar Dora (deliberazione C.C. n. _____ del _____)
Villar Focchiardo (deliberazione C.C. n. _____ del _____)

autorizzati alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto degli Enti medesimi in forza della deliberazione a fianco di ciascun Ente indicata.

PREMESSO

che i Servizi Socio assistenziali sono stati attivati in forma consortile, fin dal 1997, su tutto il territorio dei Comuni sopra elencati;

che gli Enti Locali sopra elencati intendono garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il livello dei servizi finora raggiunto ed evitare che la gestione non associata degli stessi possa pregiudicarne la continuità, la qualità e la diffusione sull'intero territorio;

che la gestione associata è ritenuta e risultata ottimale al vaglio dell'esperienza maturata, sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione del Consorzio, che consente l'organica programmazione degli interventi, un'erogazione omogenea di servizi in tutti i Comuni, l'equità di trattamento tra tutti i cittadini;

che gli Enti sottoscrittori del presente accordo intendono proseguire nella gestione dei Servizi socio-assistenziali in forma associata mediante Consorzio Intercomunale, che provvederà, a cooperare con l'A.S.L. competente, per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari;

che la volontà comune di continuare a dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopra indicati, implica la stipula di una nuova convenzione che sostanzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno statuto che ne disciplini l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che regolamentano i rapporti tra i consortisti;

visto l'art. 128 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

visto l'art. 31 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

vista la Legge 8/11/2000 n. 328;

vista la Legge Regionale 08/01/2004 n. 1

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra i sopracitati Comuni si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Denominazione

1. I Comuni stipulanti convengono di confermare l'attribuzione al Consorzio della denominazione di Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", siglabile in Con. I.S.A. "Valle di Susa", con sede in Susa.

Art. 2 Finalità

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e rientranti nell'ambito della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, definita ai sensi dell'art. 14, c. 27, lett. g), D.L. 78/10 e s.m.i."e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per "Servizi Sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
3. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale avviene secondo i principi generali, gli assetti istituzionali, l'organizzazione e gli strumenti individuati dalla Legge quadro 8/11/2000 n. 328.
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, di cui all'art. 132 - comma 1 - del D.Lgs n. 112/1998 e all'art. 6 della Legge 328/2000.
La Regione Piemonte ha esercitato la propria funzione di programmazione, coordinamento, indirizzo degli interventi sociali attraverso l'emanazione della Legge Regionale 08/01/2004 n. 1.
4. La funzione sociale gestita dal Consorzio si identifica nelle previsioni dell'art. 18, comma 2 della L. R. 8/1/2004 n°1.
5. Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento.

Art. 3 Durata, Scioglimento e Recesso

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento del Consorzio avviene per deliberazione degli Enti Consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata delle quote di partecipazione (2/3) e dei componenti dell'Assemblea.

3. In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione di cui al successivo art. 5, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; tenendo conto degli apporti patrimoniali degli Enti consorziati di cui all'art. 44 dello Statuto del Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.
4. Il recesso anticipato dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
5. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Gli Enti consorziati approvano successivamente la modifica dello statuto e della convenzione.
7. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale, fino ad esaurimento delle obbligazioni.
Nel caso che il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute o determinato da una nuova e differente definizione degli ambiti territoriali connessi alla gestione dei Servizi Socio-Sanitari, l'Assemblea, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici.
Il capitale conferito rimane di proprietà del Consorzio, andando la quota di partecipazione del consorzio receduto ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri soci.

Art. 4 Ammissione di nuovi Enti al Consorzio

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di altri Enti locali al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.
2. Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello statuto e della convenzione.

Art. 5 Quota di partecipazione

1. La partecipazione alla gestione del Consorzio è fondata sulla quota.
2. La quota di partecipazione è stabilita in base alla cifra annua corrisposta da ciascun Comune consorziato, che è data dalla quota pro-capite, determinata annualmente dall'Assemblea consortile, moltiplicato l'entità della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. E' stata prevista 1 quota per i primi € 2.500,00 di spesa e poi 1 quota ogni € 5.000,00.
4. Le quote di partecipazione saranno aggiornate annualmente con deliberazione dell'Assemblea Consortile sulla base della variazione dei parametri quota pro-capite e popolazione residente ed adeguate automaticamente all'indice ISTAT.

Art. 6 Determinazione degli indirizzi da parte dell'Assemblea Consortile per la nomina e designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

1. L'Assemblea Consortile definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché procede alla nomina dei

rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla legge all'Assemblea stessa.

Art. 7 Nomine da parte del Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile, il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 8 Consultazione ed informazione

1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea su richiesta del Consiglio di Amministrazione (art. 20, comma 2 - lett. d - dello Statuto) o di almeno 1/3 delle quote di partecipazione nonché dei componenti, deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.
2. Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal medesimo.

Art. 9 Oneri Finanziari

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed adeguati annualmente ed automaticamente all'Indice ISTAT. Per Indice di incremento ISTAT si deve intendere la media della sommatoria degli indici mensili relativi all'anno precedente, con arrotondamento all'unità per eccesso o difetto a secondo dei casi.
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, dopo la approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell'Assemblea, mensilmente, una quota pari ad 1/12 della somma comunicata, salvo conguaglio.
3. In caso di ritardato versamento della quota di partecipazione, saranno applicati gli interessi di mora, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Se tale versamento non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del mese di riferimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida, può richiedere all'organo competente la nomina del Commissario *ad acta* per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 10 Garanzie

1. La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli utenti dell'ambito territoriale degli Enti consorziati.
2. Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti all'attività consortile.
3. La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

Art. 11 Modifica della convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta adottata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nonché delle quote di partecipazione.

- _____ COMUNE DI ALMESE
- _____ COMUNE DI AVIGLIANA
- _____ COMUNE DI BARDONECCHIA
- _____ COMUNE DI BORGONE SUSÀ
- _____ COMUNE DI BRUZOLO
- _____ COMUNE DI BUSSOLENO
- _____ COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
- _____ COMUNE DI CAPRIE
- _____ COMUNE DI CASELETTE
- _____ COMUNE DI CESANA TORINESE
- _____ COMUNE DI CHIANOCCO
- _____ COMUNE DI CHIOMONTE
- _____ COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
- _____ COMUNE DI CLAVIERE
- _____ COMUNE DI CONDOVE
- _____ COMUNE DI EXILLES

COMUNE DI VILLAR DORA

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

Versione definitiva licenziata dall'Assemblea Consortile con deliberazione n 11/A2013 del 24/05/2013